

COMUNE di ZOLLINO (LE)	Delibera di Consiglio Comunale n.	06	del	02/05/2007
OGGETTO:	Approvazione “Regolamento per l’accesso alle prestazioni, servizi integrati e socio assistenziali, e per la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di persone e Enti”.			

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si da atto dell’ingresso del Consigliere Gemma Antonio in aula;

- Udita la relazione dell’Assessore Gaetani Mauro sulla opportunità di approvare il “Regolamento per l’accesso alle prestazioni, servizi integrati e socio assistenziali, e per la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di persone e Enti”, in considerazione della riforma dei servizi sociali con la Legge 328/2000 e della L. R. n. 19/2006;
- Udito altresì l’intervento dell’Assessore GAETANI Mauro che rende noto che il Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona- ambito di Martano – ha già provveduto a regolamentare la materia con deliberazione n. 6 del 31/01/2007 auspicando che ogni Comune adegui i propri regolamenti alla nuova normativa;
- Udito l’intervento del Consigliere Aprile (Allegato A);
- Udita la replica dell’Assessore Gaetani il quale riferisce che in merito ai contributi riguardanti il mondo dell’associazionismo nulla è cambiato rispetto al regolamento approvato dalla precedente Amministrazione;
- Esaminato il regolamento predetto che oltre alle prestazioni socio assistenziali detta regole anche per le sovvenzioni e contributi a favore di persone ed enti per attività socio- culturali;
- Acquisiti i necessari pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.L. 267/2000;
- Con votazione favorevoli 10, contrari 3 (Castellano Valerio, Aprile Luigi e Gemma Antonio) , resa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- 1. Di approvare** il “Regolamento per l’accesso alle prestazioni, servizi integrati e socio assistenziali, e per la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di persone e Enti” che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2. di dichiarare** il presente atto, con separata votazione ad esito 10 favorevoli e 3 contrari (Aprile L., Castellano V. e Gemma A.) immediatamente eseguibile;

COMUNE di ZOLLINO (LE)	Delibera di Consiglio Comunale n.	06	del	02/05/2007
OGGETTO:	Approvazione "Regolamento per l'accesso alle prestazioni, servizi integrati e socio assistenziali, e per la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di persone e Enti".			

REGOLAMENTO

**PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ,
SERVIZI INTEGRATI E SOCIO ASSISTENZIALI
E PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI A
FAVORE DI PERSONE ED ENTI.**

COMUNE di ZOLLINO (LE)	Delibera di Consiglio Comunale n.	06	del	02/05/2007
OGGETTO:	Approvazione "Regolamento per l'accesso alle prestazioni, servizi integrati e socio assistenziali, e per la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di persone e Enti".			

TITOLO I- FINALITÀ E AMBITO D'APPLICAZIONE

- Art. 1 Principi generali e finalità
 Art. 2 Diritto alle prestazioni

TITOLO II – PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

- Art. 3.....Definizione
 Art. 4.....ISEE
 Art. 5Finalità dell'ISEE
 Art. 6 Terminologia
 Art. 7Certificazione ISEE
 Art. 8Criteri per l'individuazione del nucleo familiare
 Art. 9Revoca benefici concessi
 Art. 10Limiti di spesa per le prestazioni sociali agevolate

TITOLO III - INTERVENTI PER DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

- Art. 11Contributi economici e sussidi socio-assistenziali
 Art. 12Forme di sussidi assistenziali
 Art. 13.....Requisiti per l'accesso ai contributi
 Art. 14.....Modalità di presentazione della domanda
 Art. 15.....Concessione e limite di spesa del contributo

TITOLO IV – INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

- Art. 16.....Destinatari e Finalità
 Art. 17.....Assistenza domiciliare e sue forme
 Art. 18.....Assistenza domiciliare integrata
 Art. 19.....Ricovero in casa di riposo
 Art. 20.....Attività motorie e di socializzazione
 Art. 21.....Modalità di presentazione delle domande e partecipazione alla spesa

TITOLO V – INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

- Art. 22.....Destinatari
 Art. 23.....Forme di assistenza
 Art. 24.....Contributi a favore delle famiglie affidatarie
 Art. 25.....Contributi ai minori riconosciuti da un solo genitore
 Art. 26Istanze per la concessione di contributi
 Art. 27.....Educativa domiciliare e sostegno alla genitorialità
 Art. 28Sostegno didattico ai minori con difficoltà
 Art. 29.....Attività ricreative e di socializzazione

TITOLO VI – INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI

- Art. 30.....Definizione
 Art. 31.....Forme di assistenza e modalità di ammissione

COMUNE di ZOLLINO (LE)	Delibera di Consiglio Comunale n.	06	del	02/05/2007
OGGETTO:	Approvazione "Regolamento per l'accesso alle prestazioni, servizi integrati e socio assistenziali, e per la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di persone e Enti".			

Art. 32.....ADI e ADS

TITOLO VII – ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI

Art. 33Assistenza a malati psichici
 Art. 34.....Assistenza a dipendenze psicologiche
 Art. 35Assistenza agli immigrati
 Art. 36.....Contributi a favore di associazioni di volontariato

TITOLO VIII – SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Art. 37Oggetto
 Art. 38.....Tipologia degli interventi
 Art. 39Soggetti attivi
 Art. 40.....Procedimento
 Art. 41Domanda di sovvenzione o contributo
 Art. 42.....Istruttoria della domanda di sovvenzione o contributo
 Art. 43Provvedimento di accoglienza o reiezione della domanda di sovvenzione o contributo

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44.....Acquisizione e trattamento dati personali
 Art. 45.....Entrata in vigore e pubblicità

COMUNE di ZOLLINO (LE)	Delibera di Consiglio Comunale n.	06	del	02/05/2007
OGGETTO:	Approvazione "Regolamento per l'accesso alle prestazioni, servizi integrati e socio assistenziali, e per la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di persone e Enti".			

TITOLO I FINALITA' E AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 1 Principi generali e finalità

1. Il Comune di Zollino in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, promuove il principio della sussidiarietà attraverso un sistema di governance rivolto a strutturare e coordinare un sistema integrato d'interventi e servizi sociali per garantire la qualità della vita e favorire i diritti di cittadinanza con pari opportunità e senza discriminazioni; previene, rimuove o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, della legge quadro di riforma dei servizi sociali n.328/2000, della Legge Regionale n. 19/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per "interventi di servizio sociale" s'intendono tutte le attività propedeutiche alla predisposizione ed erogazione di servizi, anche gratuiti; di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita, ad esclusione soltanto di quelle elargite dal sistema previdenziale e sanitario, nonché di quelle assicurate in sede giudiziaria.
3. Il regolamento, inoltre, tiene conto delle prescrizioni contenute nel Piano Regionale delle Politiche Sociali della Regione Puglia, approvato con delibera G.R. n.1104 del 4 agosto 2004.
4. Si fa carico, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e del presente regolamento, di erogare interventi e servizi sociali rivolti a:
 - a) minori;
 - b) anziani;
 - c) famiglie;
 - d) disabili;
 - e) tossicodipendenti e alcooldipendenti;
 - f) salute mentale;
 - g) immigrati;

Art. 2 Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato i cittadini residenti nel Comune e, nel rispetto degli accordi internazionali, anche i profughi, gli stranieri e gli apolidi senza fissa dimora o di passaggio che, per il contingente stato di bisogno, necessitano di interventi tempestivi.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia d'integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

COMUNE di ZOLLINO (LE)	Delibera di Consiglio Comunale n.	06	del	02/05/2007
OGGETTO:	Approvazione “Regolamento per l’accesso alle prestazioni, servizi integrati e socio assistenziali, e per la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di persone e Enti”.			

modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili:

- a) misure di contrasto alla povertà, di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento;
 - b) interventi per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
 - c) interventi di sostegno, per i minori in situazioni di disagio, al nucleo familiare di origine e/o inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
 - d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari;
 - e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici già disposti dalla normativa vigente in favore delle madri nubili;
 - f) interventi per l’ integrazione delle persone disabili;
 - g) interventi per le persone anziane e disabili rivolti a favorire la permanenza a domicilio, per l’inserimento presso famiglie e/o persone;
 - h)** azioni integrate di tipo psico-socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
 - i) informazione, sostegno e consulenza alle persone e alle famiglie per superare lo stato di bisogno, facilitare la fruizione dei servizi e promuovere iniziative di “mutuo-aiuto”.
3. Il Comune, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predispone la carta dei servizi con la quale informa i cittadini delle prestazioni di cui possono usufruire, dei requisiti per l’accesso e delle modalità di erogazione al fine di effettuare le scelte più appropriate.

TITOLO II PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 3

Definizione

Sono agevolate le prestazioni sociali per le quali il soggetto beneficiario corrisponde un prezzo ridotto rispetto a quello intero corrisposto dalla generalità dei fruitori delle medesime prestazioni, o ne beneficia gratuitamente.

Le prestazioni sociali agevolate sono concesse sulla base dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Art. 4

ISEE

1. La verifica della condizione economica del richiedente per l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate è effettuata, ai sensi dell’art. 25 della Legge nr. 328 dell’8/11/2000, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 – normativa ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
2. L’ISEE valuta, in maniera standardizzata e uniforme, la situazione economica del nucleo familiare che intende accedere alle prestazioni sociali agevolate.

Art. 5

COMUNE di ZOLLINO (LE)	Delibera di Consiglio Comunale n.	06	del	02/05/2007
OGGETTO:	Approvazione "Regolamento per l'accesso alle prestazioni, servizi integrati e socio assistenziali, e per la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di persone e Enti".			

Finalità dell'ISEE

L'obiettivo principale dell'ISEE è di stabilire un sistema di valutazione della capacità economica del nucleo familiare con l'utilizzo di criteri unificati.

Art. 6

Terminologia

Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento è adottata la seguente terminologia:

- a) Per "ISE" si intende Indicatore della Situazione Economica, che consiste nella somma dei redditi (da lavoro e da attività finanziarie) più una frazione, pari al 20%, dei valori patrimoniali mobiliari e immobiliari;
- b) Per "scala di equivalenza" si intende un insieme di parametri, correlati al numero dei componenti e ad altre particolari caratteristiche del nucleo familiare, come definiti alla tabella 2 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109. La scala di equivalenza si basa sul principio di economia di scala per cui, data una quota di reddito necessaria ad una singola persona per mantenere un decoroso tenore di vita, questa quota non si moltiplica per il numero dei componenti il nucleo familiare, ma è destinata a diminuire progressivamente;
- c) Per "ISEE" s'intende Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che consiste nel rapporto tra l'ISE e i coefficienti della scala d'equivalenza, in maniera tale da rideterminare la capacità economica del nucleo familiare con riferimento alle sue caratteristiche.

Art. 7

Certificazione ISEE

1. Le domande volte all'ottenimento di prestazioni sociali agevolate, vanno presentate, al Comune – ufficio servizi sociali - , corredate dalla certificazione ISEE in corso di validità e da ogni altro documento ritenuto idoneo a dimostrare lo stato di bisogno.
2. Al valore ISEE vanno aggiunte eventuali somme percepite dal richiedente o dagli altri componenti il nucleo familiare derivanti da:
 - a) indennità e pensioni in qualità di invalido civile, cieco civile o sordomuto;
 - b) rendite INAIL o pensioni di guerra;
 - c) altre provvidenze non soggette all'IRPEF.
3. La somma annua dei predetti benefici sarà divisa per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'art. 6 del presente regolamento ed il quoziente sarà aggiunto all'ISEE ai fini della determinazione esatta della Situazione Economica Equivalente.

Art. 8

Criteri per l'individuazione del nucleo familiare

Ai fini del presente regolamento e per disciplinare l'accesso ai servizi e agli interventi sociali di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

COMUNE di ZOLLINO (LE)	Delibera di Consiglio Comunale n.	06	del	02/05/2007
OGGETTO:	Approvazione "Regolamento per l'accesso alle prestazioni, servizi integrati e socio assistenziali, e per la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di persone e Enti".			

Art. 9

Revoca benefici concessi

I benefici concessi sono revocati in caso di dichiarazione sostitutiva unica non veritiera.

Art.10

Limite di spesa per le prestazioni sociali agevolate

Anche se prevista dalle norme del presente regolamento, nessuna prestazione sociale agevolata, di cui all'art. 2 del presente regolamento, può essere concessa in caso di esaurimento o di mancanza di fondi di bilancio previsti allo scopo.

TITOLO III

INTERVENTI PER DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

Art. 11

Contributi economici e sussidi socio-assistenziali

1. Possono accedere ai contributi i cittadini, di cui all' art. 2 del presente regolamento, che si trovino in particolari condizioni di disagio socio-economico e non dispongono di risorse economiche superiori al limite di cui al successivo art.13;
2. Possono altresì presentare istanza di contributo i cittadini che si trovano nell'impossibilità di provvedere con le proprie risorse economiche a particolari servizi e/o prestazioni indispensabili, eccezionali e straordinarie, ed il cui onere incide negativamente sulle risorse stesse;
3. Le istanze di cui ai precedenti commi, devono essere valutate dal servizio sociale professionale che relaziona in merito alle richieste di aiuto economico;
4. Per le istanze di cui al precedente comma 2, il servizio sociale professionale, nella relazione sociale, deve valutare se ricorrono gli estremi della straordinarietà ed eccezionalità della richiesta e quindi l'ammissibilità è subordinata alla messa in atto di un intervento socio-assistenziale od educativo mirato.

Art. 12

Forme di sussidi assistenziali

I sussidi assistenziali, di cui all'art. 11 del presente regolamento, possono erogarsi in denaro, alimenti, vestiario, farmaci, prestazioni sanitarie, canoni di locazione, servizi alla persona o in ogni altra forma ritenuta idonea allo stato di bisogno del beneficiario.

Art. 13

Requisiti per l'accesso ai contributi

1. I contributi per disagio socio-economico possono essere concessi in favore di cittadini residenti nel Comune di Zollino, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al minimo vitale annuo di cui al successivo comma 2.

COMUNE di ZOLLINO (LE)	Delibera di Consiglio Comunale n.	06	del	02/05/2007
OGGETTO:	Approvazione "Regolamento per l'accesso alle prestazioni, servizi integrati e socio assistenziali, e per la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di persone e Enti".			

2. Il minimo vitale annuo di cui al comma 1 è pari all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di € 7.500,00 annue, così come stabilito al precedente art. 7 e corrisponde alle risorse economiche minime annue delle quali disporre per soddisfare i bisogni fondamentali di vita.

Art. 14

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo, redatta su apposito modello prestampato ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Allegato 1), che potrà essere ritirato gratuitamente presso l'ufficio comunale di servizio sociale, va inoltrata al Comune che, tenuto conto della disponibilità economica, la istruisce, valuta l'ammissibilità e l'importo da concedere, con apposito atto.

Art. 15

Concessione e limite di spesa del contributo

1. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il Comune adotta un provvedimento, secondo le risultanze della certificazione ISEE, in ordine alla concessione e alla misura del contributo.
2. Gli importi del contributo non possono essere superiori ad € 300,00 all'anno per una persona singola maggiorati di € 75,00 per ogni altro componente il nucleo familiare.
3. Il Comune, nel caso di situazioni di comprovata necessità, indipendentemente dall'ISEE, può concedere un'erogazione straordinaria.

TITOLO IV INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

Art. 16

(Destinatari e Finalità)

1. Gli interventi del presente Titolo sono rivolti a tutti gli anziani residenti nel Comune di Zollino.
2. Si considerano anziani, tutte le persone che hanno compiuto i 65 anni di età, così come previsto dal Piano di zona.
3. Le finalità degli interventi socio-sanitari a favore delle persone anziane devono mirare alla domiciliarità, a favorire il superamento delle barriere architettoniche, a momenti di socializzazione e svago e ad evitare l'isolamento.
4. Le forme di intervento riguardano:
 - a) l'assistenza domiciliare;
 - b) l'assistenza domiciliare integrata;
 - c) l'assistenza residenziale e semiresidenziale;
 - d) attività motorie e di socializzazione.

Art. 17

Assistenza domiciliare e sue forme

COMUNE di ZOLLINO (LE)	Delibera di Consiglio Comunale n.	06	del	02/05/2007
OGGETTO:	Approvazione "Regolamento per l'accesso alle prestazioni, servizi integrati e socio assistenziali, e per la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di persone e Enti".			

1. Per assistenza domiciliare si intendono quelle azioni volte a favorire la permanenza dell'anziano nella sua abitazione e a prevenire, per quanto possibile, situazioni che possono causare il suo ricovero in case di riposo, e a migliorare ed integrare l'assistenza eventualmente già fruita.
2. L'assistenza domiciliare è erogata nelle seguenti due forme, ciascuna delle quali costituisce un gruppo distinto ed autonomo:
 - a) prestazioni di tipo domestico e di igiene della persona, consistenti in:
 - Governo della casa: riordino del letto, riordino delle stanze, pulizia generale dell'alloggio, cambio della biancheria;
 - Aiuto domestico: preparazione dei pasti, acquisto di generi alimentari, di prodotti per la casa e di medicinali; lavaggio della biancheria con lavatrice se posseduta dall'assistito o, se questi ne è sprovvisto, presso lavanderia a spese dell'assistito;
 - Igiene della persona: aiuto alla cura dell'igiene personale, aiuto ad alzarsi dal letto ed alla vestizione. Nelle prestazioni riguardanti l'igiene non rientrano quelle aventi carattere sanitario. L'assistenza domiciliare non comprende in nessun caso prestazioni di natura sanitaria, in quanto esse sono di esclusiva competenza dell'ASL a norma della Legge n. 833/1978.
 - b) prestazioni di tipo socio-assistenziale, consistenti in:
 - Aiuto per il disbrigo di pratiche amministrative, pagamento di bollette, riscossione della pensione;
 - Visite presso parenti e conoscenti, partecipazione ad attività ricreative, religiose e culturali;
 - Visite specialistiche sanitarie, esami di laboratorio, riabilitative, per ricovero e per dimissione in e da luoghi di cura.
3. Le prestazioni di tipo socio assistenziale di cui al comma 2, lettera b), si effettuano con l'addetto alla prestazione, con l'esclusione dell'impiego di eventuali mezzi di trasporto e quant'altro occorra, ai quali provvede l'assistito a sua cura e spese.
4. La durata, la frequenza ed il numero di prestazioni è stabilita nei progetti esecutivi.

Art. 18

Assistenza domiciliare integrata

1. Per assistenza domiciliare integrata s'intendono quelle prestazioni sociali e sanitarie erogate sulla base della valutazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale operante all'interno del distretto socio sanitario;
2. Le prestazioni di carattere sociale sono specificate nel precedente art. 17 del presente regolamento;
3. Le prestazioni di carattere sanitario riguardano i servizi infermieristici e riabilitativi e comunque tutte le prestazioni che attengono alla patologia dell'utente.
4. La durata, la frequenza ed il numero di prestazioni è stabilita nei progetti esecutivi.
5. L'ADI è diretta, in ordine di precedenza:
 - a) Al disabile assoluto, in stato di abbandono o non autosufficiente che vive solo, il cui ISEE non supera il limite di € 7.500,00 annue;
 - b) Al disabile assoluto che vive in famiglia ed il cui ISEE non supera il limite di € 7.500,00 annue;
 - c) Al disabile parziale, con un'invalidità non inferiore al 74%, che vive solo ed il cui ISEE non supera il limite di € 7.500,00 annue;

COMUNE di ZOLLINO (LE)	Delibera di Consiglio Comunale n.	06	del	02/05/2007
OGGETTO:	Approvazione "Regolamento per l'accesso alle prestazioni, servizi integrati e socio assistenziali, e per la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di persone e Enti".			

- d) Al disabile parziale, con un'invaldit  non inferiore al 74%, che vive in famiglia ed il cui ISEE non supera il limite di € 7.500,00 annue.

Art. 19

Ricovero in casa di riposo

1. Per assistenza residenziale si intendono i ricoveri in case di riposo.
 2. Il ricovero in casa di riposo,   ammesso in mancanza di altre adeguate forme di assistenza o in loro alternativa, in modo da consentire all'anziano di fruire di adeguati servizi socio-assistenziali e sanitari di base.
 3. Nel ricovero hanno precedenza le persone non autosufficienti, e prioritariamente quelle che vivono sole rispetto a quelle che vivono in una famiglia.
 4. Per il ricovero dell'anziano in casa di riposo, il Comune assume a proprio carico la spesa delle rette, determinata come segue:
 - a) per l'anziano senza coniuge e non a carico di altri soggetti ai fini dell'IRPEF, che costituisce nucleo familiare a s  stante: la differenza tra l'ammontare della spesa delle rette in ragione annua (importo mensile x 12 mesi o importo giornaliero x 365 giorni) e l'ammontare dell'ISE, diminuito del 30% dell'importo del minimo vitale annuo di una persona stabilito all'articolo 15, comma 2;
 - b) per l'anziano componente del nucleo familiare col coniuge, o componente del nucleo familiare della persona di cui   a carico ai fini dell'IRPEF o componente di un nucleo familiare dei cui membri non   a carico ai fini dell'IRPEF: 1) si determina la differenza a norma della precedente lettera a) riferita all'anziano interessato al ricovero; 2) si determina l'ISEE di cui all'articolo 3, comma 1, del nucleo familiare di appartenenza dell'anziano escluso quest'ultimo, e si deduce il doppio dell'importo del minimo vitale annuo di cui all'articolo 10, comma 2; 3) dalla somma risultante dal calcolo di cui al n. 1) si sottrae il risultato dell'operazione di cui al n. 2), ottenendo la quota di spesa delle rette a carico del Comune.
- 2 – Se l'anziano ricoverato   titolare di indennit  di accompagnamento, indennit  e pensioni di invalido civile, di segno sociale o di altre provvidenze similari non soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), i relativi importi si sottraggono dalla spesa delle rette a carico del Comune di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
- 3 – Determinata, a norma delle lettere a) e b) del comma 1, la spesa annua delle rette a carico del Comune, se il periodo di ricovero dell'anziano   inferiore all'anno detta spesa   calcolata proporzionalmente.

Art. 20

Attivit  motorie e di socializzazione

1. Sono considerate attivit  motorie tutte quelle iniziative a favore delle persone anziane per migliorare le condizioni di salute, sotto il profilo sanitario e sociale, per mezzo della ginnastica dolce.
2. Le istanze dovranno essere presentate presso gli uffici di servizio sociale del Comune, corredate da certificato medico di idoneit  alla pratica sportiva non agonistica per le attivit  motorie.
3. Il Comune stabilir  annualmente i criteri di accesso e la partecipazione alla spesa da parte degli utenti.

COMUNE di ZOLLINO (LE)	Delibera di Consiglio Comunale n.	06	del	02/05/2007
OGGETTO:	Approvazione "Regolamento per l'accesso alle prestazioni, servizi integrati e socio assistenziali, e per la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di persone e Enti".			

4. Le attività di socializzazione riguardano momenti di aggregazione mediante l'organizzazione di soggiorni di vacanza e cura, feste, gite, escursioni guidate, corsi, frequentazione dell'Università della terza età ecc.
5. I soggiorni climatici di vacanza e cura, sono realizzati per consentire agli anziani di godere periodicamente di idonei soggiorni climatico - termali, al fine di sottoporsi a terapie riabilitative volte al miglioramento delle condizioni di salute e per avvalersi di possibilità di svago e di nuovi rapporti sociali, e sono riservati agli anziani auto sufficienti.
6. Per il limitato numero di posti disponibili, per individuare gli anziani da avviare ai soggiorni climatici di vacanza e cura è formata apposita graduatoria attribuendo il seguente punteggio:

a) per ogni anno di età, con arrotondamento ad anno della frazione superiore a sei mesi e trascurando quella inferiore	punti	1
b) per l'anziano che vive solo	punti	5
c) per l'ISEE di cui all'articolo 14, comma 2, se inferiore al doppio del minimo vitale annuo	punti	2

A parità di punteggio è data precedenza all'anziano il cui ISEE di cui all'articolo 8, sia di ammontare inferiore.

7. Ai soggiorni climatici di vacanza e cura di cui al comma 1 sono ammessi, fino al numero dei posti disponibili, gli anziani che nella graduatoria hanno conseguito il maggior punteggio, ed ai quali a parità di punteggio sia stata attribuita la precedenza prevista al comma 6.

Art. 21

Modalità di presentazione delle domande e partecipazione alla spesa

1. Le istanze per le prestazioni di cui al precedente art. 16 vanno presentate al Comune che provvederà all'istruttoria ed alla formazione di una graduatoria in caso di richieste superiori ai posti spettanti, secondo i seguenti criteri:

a) per ogni anno di età, con arrotondamento ad anno della frazione superiore a sei mesi e trascurando quella inferiore	punti	1
b) per l'anziano che vive solo	punti	5
c) per l'ISEE di cui all'articolo 8, inferiore al minimo vitale annuo	punti	4
d) per l'ISEE di cui all'articolo 8, fino al minimo vitale annuo	punti	2
e) per l'ISEE di cui all'articolo 8, superiore al minimo vitale annuo	punti	1
2. Le istanze per le prestazioni di cui al precedente art. 18 vanno presentate al Comune di residenza che le invierà all'U.V.M. (Unità Valutazione Multidimensionale) della ASL che provvederà alla valutazione delle stesse. In caso di ammissioni superiori ai posti spettanti il Comune provvederà alla formazione di una graduatoria, secondo i seguenti criteri:

a) Anziano solo non autosufficiente senza figli residenti nello stesso Comune	punti	6
b) Coppia di anziani entrambi non autosufficienti senza figli residenti nello stesso Comune	punti	8
c) Anziano solo non autosufficiente con figli residenti nello stesso Comune	punti	4
d) Coppia di anziani entrambi non autosufficienti con figli residenti nello stesso Comune	punti	2

A parità di punteggio, si darà precedenza ai richiedenti con minor reddito ai fini ISEE, come stabilito dal precedente articolo 8;

3. Le attività previste nell'art. 20 saranno organizzate secondo modalità stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

COMUNE di ZOLLINO (LE)	Delibera di Consiglio Comunale n.	06	del	02/05/2007
OGGETTO:	Approvazione "Regolamento per l'accesso alle prestazioni, servizi integrati e socio assistenziali, e per la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di persone e Enti".			

4. Per usufruire delle prestazioni e dei servizi di cui al presente titolo IV del regolamento, i richiedenti dovranno obbligatoriamente accludere all'istanza l'attestazione ISEE in corso di validità, come stabilito all'art. 7 del presente regolamento.
5. Per la partecipazione alla spesa, di cui alle attività previste nell' articolo 17, sono stabilite le seguenti percentuali in base alle fasce di reddito ISEE:
 - 20% del costo del servizio da Euro 0 ad Euro 7.500,00;
 - 40% del costo del servizio da Euro 7.501,00 ad Euro 12.000,00;
 - 70% del costo del servizio da Euro 12.001,00 ad Euro 18.000,00;
 - 100% del costo del servizio da Euro 18.001,00 in su.

TITOLO V INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

Art. 22

Destinatari

1. I beneficiari delle provvidenze e delle prestazioni del presente titolo sono i minori che non abbiano compiuto i 18 anni di età residenti nel Comune di Zollino.

Art. 23

Forme di assistenza

Per forme di assistenza in favore dei minori si intendono i seguenti interventi:

- a) Contributi in favore delle famiglie affidatarie;
- b) Contributi ai minori riconosciuti da un solo genitore;
- c) Educativa domiciliare e sostegno alla genitorialità;
- d) Contributi a favore di minori in situazioni di conclamato disagio, segnalato dal servizio sociale territoriale, frequentanti gli asili nido;
- e) Sostegno didattico ai minori in difficoltà;
- f) Attività ricreative e di socializzazione.

Art. 24

Contributi a favore delle famiglie affidatarie

1. In caso di affidamento consensuale è competenza dell'Ambito la concessione di contributi specifici alle famiglie affidatarie, se ritenuto necessario nell'interesse del minore affidato e tenuto conto delle prescrizioni del progetto.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche in caso di affidamento giudiziale.
3. L'erogazione dei contributi è concessa indipendentemente dalla situazione reddituale del nucleo familiare affidatario.
4. L'importo mensile del contributo è stabilito in € 200,00 per ogni minore affidato.
5. La stipula del contratto di assicurazione è a carico del Comune di residenza del minore affidato.

COMUNE di ZOLLINO (LE)	Delibera di Consiglio Comunale n.	06	del	02/05/2007
OGGETTO:	Approvazione "Regolamento per l'accesso alle prestazioni, servizi integrati e socio assistenziali, e per la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di persone e Enti".			

Art. 25

Contributi ai minori riconosciuti da un solo genitore

1. Il contributo a favore dei minori riconosciuti da un solo genitore, viene erogato, da parte dell'Ambito, nelle seguenti forme:
 - Sussidio di baliatico;
 - Premio di legittimazione.
2. L'assistenza di cui al comma 1, è erogata ai minori che non abbiano superato il 6° anno di età e fino al compimento del quindicesimo anno di età.
3. Il sussidio di baliatico è concesso al genitore che ha riconosciuto ed assiste il minore, e si quantifica in base alle seguenti fasce ISEE:
 - Da € 0 ad € 7.500,00 contributo di 6,50 al giorno;
 - Da € 7.501,00 ad € 9.000,00 contributo di 4,00 al giorno;
 - Da € 9.001,00 in poi, nessun contributo.
4. Il premio di legittimazione, stabilito in € 500,00 una tantum, viene concesso a favore del genitore che effettua il riconoscimento entro il 15° anno di età.

Art. 26

Istanze per la concessione di contributi

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento bisogna presentare domanda al Comune.
2. Le istanze vanno inoltrate agli sportelli di Segretariato Sociale del Comune che le istruisce, valuta l'ammissibilità, determina l'importo con apposito atto e lo invia all'ufficio di piano per la liquidazione.
3. Per le prime istanze, di cui al comma precedente, il beneficio decorre dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta, mentre per i casi, già in assistenza, il beneficio decorre dal 1° giorno dell'anno solare, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Art. 27

Educativa domiciliare e sostegno alla genitorialità

1. Per educativa domiciliare si intende un servizio rivolto alla famiglia allo scopo di sostenere la genitorialità e di superare le disfunzionalità del sistema. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'intervento è strutturato in un apposito progetto del servizio sociale professionale.
2. Sono previsti dei contributi di € 150,00 mensili per rette a favore di minori frequentanti gli asili nido che si trovino in condizioni di conclamato disagio socio-economico.
3. I contributi di cui al precedente comma 2 sono erogati direttamente a favore delle strutture a seguito di apposita relazione del servizio sociale professionale dell'ambito comprovante l'appropriatezza dell'intervento.

Art. 28

Sostegno didattico ai minori con difficoltà

1. Il Comune può intervenire per favorire l'integrazione sociale e scolastica dei minori con difficoltà di apprendimento ed inserimento scolastico avvalendosi anche delle associazioni di volontariato presenti sul territorio a cui verrà riconosciuto un contributo economico per l'attività svolta.

COMUNE di ZOLLINO (LE)	Delibera di Consiglio Comunale n.	06	del	02/05/2007
OGGETTO:	Approvazione "Regolamento per l'accesso alle prestazioni, servizi integrati e socio assistenziali, e per la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di persone e Enti".			

2. I minori, per i fini di cui al precedente comma, saranno individuati dal servizio sociale professionale a seguito di apposita relazione comprovante la necessità dell'intervento.

Art. 29

Attività ricreative e di socializzazione

1. Per attività ricreative e di socializzazione si intendono tutti gli interventi in favore dei minori volti a favorire l'aggregazione mediante laboratori e momenti ludico-culturali, durante i tempi di chiusura delle scuole o l'estate.
2. Le attività potranno essere organizzate secondo modalità stabilite annualmente dal Comune.

TITOLO VI INTERVENTI A FAVORE DISABILI

Art. 30

Definizione

Per disabile s'intende una persona che, a causa di una menomazione, ossia di un danno a carico di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica, riportato a seguito di una malattia o di un incidente, è nell'impossibilità o è limitata nello svolgimento delle normali attività quotidiane e con un'incapacità lavorativa non inferiore al 74%, accertata dal Servizio Sanitario Nazionale o da altra pubblica amministrazione competente.

Art. 31

Forme di assistenza e modalità di ammissione

A favore dei disabili residenti nel Comune sono previste le seguenti forme di assistenza:

- a) ADI;
- b) ADS;
- c) Inserimenti lavorativi compatibili con le patologie del richiedente;
- d) Trasporto sociale presso strutture riabilitative.

Art. 32

ADI e ADS

1. Per poter usufruire delle prestazioni relative all'ADI e all'ADS è necessario produrre istanza al Comune, che la trasmetterà alla U.V.M. (Unità di Valutazione Multidimensionale) dell'Ambito;
2. Per prestazioni di ADS si intendono quelle specificate all'art. 17 del presente regolamento, mentre le prestazioni ADI sono stabilite nell'art. 18 del presente regolamento;
3. L'ADS e l'ADI è diretta, in ordine di precedenza, secondo i criteri di cui all'art. 18 del presente regolamento.
4. Per le modalità di presentazione della domanda e la partecipazione alla spesa si rimanda all'articolo 21 del presente regolamento.
5. La durata, la frequenza ed il numero di prestazioni è stabilita nei progetti esecutivi.

TITOLO VII ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI

COMUNE di ZOLLINO (LE)	Delibera di Consiglio Comunale n.	06	del	02/05/2007
OGGETTO:	Approvazione "Regolamento per l'accesso alle prestazioni, servizi integrati e socio assistenziali, e per la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di persone e Enti".			

Art. 33

Assistenza a malati psichici

1. A favore dei malati psichici residenti nel Comune possono essere previste le seguenti forme di assistenza:
 - a) inserimenti lavorativi compatibili con il tipo di patologia in base a progetti specifici ;
 - b) contributi economici in favore dei soggetti in stato di bisogno secondo i criteri previsti nell'art.14 del presente regolamento;
 - c) trasporto presso centri riabilitativi o socio-educativi dell'Ambito sulla base di progetti specifici;
 - d) il Comune può prevedere forme di partecipazione alla spesa da parte degli utenti.

Art. 34

Assistenza a dipendenze patologiche

1. A favore dei tossicodipendenti o alcoolisti residenti nel Comune possono essere previste, le seguenti forme di assistenza:
 - a) inserimenti lavorativi – borsa lavoro - compatibili con il progetto terapeutico, d'intesa con gli operatori del SERT;
 - b) inserimenti sociali in collaborazione con il terzo settore e d'intesa con gli operatori del SERT;
 - c) trasporto presso centri riabilitativi o socio-educativi a carico dei Comuni di residenza.

Art. 35

Assistenza agli immigrati

1. A favore delle persone immigrate residenti nel Comune possono essere previste, le seguenti forme di assistenza:
 - a) sportello informativo di orientamento;
 - b) contributi in favore di nuclei con conclamato stato di bisogno e con figli minori a carico secondo i criteri di cui all'art. 15 del presente regolamento;
 - c) forme di assistenza socio sanitarie per coloro che non sono in regola con il permesso di soggiorno, come previsto da disposizioni di legge.

Art. 36

Contributi a favore di associazioni di volontariato

1. Il Comune può deliberare l'assegnazione di contributi a favore di associazioni di volontariato, regolarmente iscritte al registro regionale, per interventi e servizi a favore di persone in difficoltà residenti nel Comune di Zollino.

TITOLO VIII

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Art. 37

Oggetto

1. Per sovvenzione si intende l'erogazione finanziaria, continuativa e gratuita posta a carico del bilancio comunale,

a favore di società, istituti, enti, in modo che l'ente sovvenzionato sia posto in condizione di funzionare

COMUNE di ZOLLINO (LE)	Delibera di Consiglio Comunale n.	06	del	02/05/2007
OGGETTO:	Approvazione "Regolamento per l'accesso alle prestazioni, servizi integrati e socio assistenziali, e per la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di persone e Enti".			

normalmente il proprio bilancio.

2. Per contributo s'intende l'erogazione, avente i caratteri della complementarità e della straordinarietà, a favore di società, istituti, enti.

Art. 38

Tipologia degli interventi

1. Sotto il profilo del contenuto, gli interventi finanziari posti a carico del bilancio Comunale, nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità, si distinguono in:

- **SOVVENZIONI**

- a favore di enti, istituti, aziende, soggette per la legge a vigilanza da parte del Comune;
- a favore di società e imprese, aventi o no scopo di lucro, che esercitano attività apprezzabile sotto il profilo del pubblico interesse.

- **CONTRIBUTI**

- a favore di enti, istituzioni, associazioni, comitati o altro organismo pubblico o privato che abbiano finalità culturali, religiose, scientifiche, economiche, artistiche, turistiche, ricreative, sportive e che esercitano, per statuto, la loro attività in ambito che coincide o ricomprende quello del comune.
- a favore di enti e associazioni pubbliche o private che organizzano convegni, riunioni, mostre, rassegne
(o a favore dei promotori occasionali di tali iniziative) che attengano a finalità ricomprese tra quelle elencate nel punto precedente.

Art. 39

Soggetti attivi

I soggetti giuridici, persone, enti pubblici o privati, legittimati a rivolgere istanza per beneficiare di interventi finanziari a carico del bilancio comunale, secondo la tipologia indicata nel precedente articolo, sono :

- a) gli enti, istituti, aziende, soggette per la legge a vigilanza da parte del Comune;
- b) gli enti, istituzioni, associazioni, comitati o altro organismo pubblico o privato che abbiano finalità culturali, religiose, scientifiche, economiche, artistiche, turistiche, ricreative, sportive e
che esercitano, per statuto, la loro attività in ambito che coincide o ricomprende quello del comune;
- c) enti e associazioni pubbliche o private che organizzano convegni, riunioni, mostre, rassegne
(o a favore dei promotori occasionali di tali iniziative) che attengano a finalità ricomprese tra quelle elencate nel punto precedente.

Art. 40

Procedimento

1. Il procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione della sovvenzione o del contributo a carico del Bilancio Comunale, consta delle seguenti fasi:

COMUNE di ZOLLINO (LE)	Delibera di Consiglio Comunale n.	06	del	02/05/2007
OGGETTO:	Approvazione "Regolamento per l'accesso alle prestazioni, servizi integrati e socio assistenziali, e per la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di persone e Enti".			

- a) istanza del richiedente;
 - b) istruttoria da parte del responsabile;
 - c) emanazione del provvedimento di erogazione.
2. Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in 60 gg. decorrenti dalla data di ricevimento della domanda .
 3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati, o direttamente o a mezzo del servizio postale, ai soggetti richiedenti l'autorizzazione e, a richiesta, di chiunque altro vi abbia interesse.
 4. Competente ad adottare il provvedimento finale di erogazione è la Giunta Comunale.

Art. 41

Domanda di sovvenzione o contributo

1. Il legale rappresentante degli enti di cui all'art. 39 punti a), b) e c) è tenuto a comunicare al Sindaco entro il 30 settembre di ogni anno, l'attività da svolgere e le iniziative programmate per l'esercizio successivo.
2. Ove il bilancio approvato contenga in adesione alla comunicazione di cui sopra, la previsione di spesa per sovvenzione e/o contributi nell'apposito capitolo di spesa, il legale rappresentante degli enti di cui al comma precedente presenta istanza entro il 30 marzo. In relazione a manifestazioni non programmabili entro il termine predetto, il termine è di 30 gg. dalla data fissata per la manifestazione.
3. La domanda in carta semplice va diretta al Sindaco del Comune e deve contenere :
 - a) Le generalità e la qualità del richiedente;
 - b) La firma del richiedente;
 - c) L'indicazione del codice fiscale e il domicilio fiscale;
 - d) Motivata esposizione delle ragioni per cui si chiede la sovvenzione o il contributo;
 - e) L'indicazione dell'epoca e della consistenza dell'ultimo intervento finanziario di cui l'ente ha beneficiato;

La domanda deve essere corredata da:

- Relazione illustrativa dell'attività programmata o delle iniziative che si intendono realizzare;
- Copia autentica dello statuto dell'ente (o del regolamento o di altro atto costitutivo);
- Apposita dichiarazione d'impegno a presentare, dopo l'eventuale concessione e prima della erogazione, relazione illustrativa dell'attività svolta o della manifestazione organizzata, corredata da documentazione attinente le spese effettivamente sostenute.

Art. 42

Istruttoria della domanda di sovvenzione o contributo

Il responsabile del procedimento , ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e ogni altro presupposto rilevante ai fini della concessione finanziaria richiesta;
- b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari;
- c) chiede, se del caso, il rilascio di dichiarazione e/o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete;

COMUNE di ZOLLINO (LE)	Delibera di Consiglio Comunale n.	06	del	02/05/2007
OGGETTO:	Approvazione "Regolamento per l'accesso alle prestazioni, servizi integrati e socio assistenziali, e per la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di persone e Enti".			

- d) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici o ispezioni;
- e) ordina l'eventuale esibizione documentale che sia ritenuta necessaria;
- f) acquisisce i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- g) trasmette gli atti alla giunta Comunale per l'adozione del provvedimento di concessione (o del provvedimento negativo).

Art. 43

Il provvedimento di accoglienza o di reiezione della domanda di sovvenzione o contributo

1. La Giunta Comunale, ricevuti gli atti istruttori, adotta il provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda di sovvenzione o contributo.
2. Il provvedimento della Giunta deve obbligatoriamente contenere i pareri di cui al D. Lgs.vo 267/2000, oltre alle seguenti indicazioni:
 - a) la motivazione del provvedimento (ex art. 3 c. 2° L. 241/1990);
 - b) la presa d'atto che prima della liquidazione della sovvenzione o del contributo concesso, da effettuare con separato provvedimento , il responsabile del servizio provvederà a richiedere all'ente beneficiario la relazione illustrativa dell'attività svolta o della manifestazione organizzata, corredata dalla documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute.
 - c) La presa d'atto della effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti con il presente regolamento (ex art. 12 c. 2° L. 241/1990).
3. In presenza di due o più istanze, tutte ammissibili, concorrenti alla medesima sovvenzione o contributo (o ad altro analogo), la Giunta Comunale provvede a ripartire il beneficio equamente tra gli enti richiedenti in rapporto al bilancio degli enti e/o alla diversa entità dell'iniziativa.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44

Acquisizione e trattamento dati personali

1. L'acquisizione delle domande di prestazione sociale agevolata e delle dichiarazioni sostitutive ISEE, l'emissione delle relative certificazioni e la gestione dell'archivio avvengono nel rispetto della legge 675/1996 e del D. Lgs. 135/1999.

Art. 45

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, ed è immediatamente efficace per le prestazioni di esclusiva competenza del Comune di Zollino.
2. Tutte le disposizioni regolamentari precedenti in contrasto con il presente provvedimento devono intendersi espressamente abrogate.